

Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud. 12/04/2022) 05/05/2022, n. 14256

DIVORZIO › *Assegno di divorzio*

PROVA IN GENERE IN MATERIA CIVILE › *Onere della prova*

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. - Presidente -

Dott. DI MARZANO Mauro - rel. Consigliere -

Dott. MARULLI Marco - Consigliere -

Dott. TRICOMI Laura - Consigliere -

Dott. FALABELLA Massimo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

S.M., elettivamente domiciliata in Roma, via Nomentana 257, presso lo studio dell'avvocato Loreti Giorgio, che la rappresenta e difende per procura in atti;

- ricorrente -

contro

F.M., elettivamente domiciliato in Roma, via Livio Andronico 24, rappresentato e difeso dell'avvocato Ilaria Romagnoli, che con l'avvocato Anna Moretti lo rappresenta e difende per procura in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1641/2019 della Corte d'appello di Brescia, depositata il 13 novembre 2019.

Svolgimento del processo

1. - S.M. ricorre per quattro mezzi, nei confronti di F.M., contro la sentenza del 13 novembre 2019 con cui la Corte d'appello di Brescia, provvedendo in accoglimento dell'appello del F.M. ed in riforma della sentenza resa tra le parti dal locale Tribunale, ha rigettato la domanda della S.M. volta ad ottenere un assegno divorzile, regolando le spese di lite in applicazione del principio della soccombenza.
2. - F.M. resiste con controricorso.
3. - Le parti hanno depositato memoria.

Motivi della decisione

4. - Il primo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione della Legge sul divorzio, specificamente dell'art. 5, comma 10, e dell'art. 5, comma 6) essendo inesistente una norma che preveda la convivenza more uxorio dell'ex coniuge beneficiario dell'assegno come causa di cessazione del diritto all'assegno

di divorzile.

Il secondo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione della stessa [L. n. 898 del 1970, art. 5](#), comma 6, nell'interpretazione data da [Cass., Sez. Un., 18287 del 2018](#) nella parte in cui prevede il venir meno dell'assegno divorzile a seguito di convivenza more uxorio.

Il terzo mezzo denuncia violazione degli [artt. 2697, 2727 e 2729](#) c.c., avendo la Corte d'appello ha attribuito valenza probatoria ai fini di riconoscere l'esistenza di una convivenza more uxorio stabile tra la S.M. e il C., ad elementi che al più possono essere sintomatici di una relazione sentimentale.

Il quarto mezzo denuncia error in procedendo, violazione dell'[art. 111](#) Cost., comma 6, nonché dell'[art. 132](#) c.p.c., comma 2, per motivazione apparente, incoerente e inadeguata su un punto decisivo per aver ritenuto la sussistenza della convivenza della S.M. con il C. che tale convivenza presenti le caratteristiche di una famiglia di fatto.

5. - Il ricorso va respinto.

5.1. - I primi due mezzi, che il loro collegamento possono essere simultaneamente esaminati, sono infondati.

Essi, in breve, possono essere sintetizzati in ciò, che, a dire della ricorrente, l'orientamento recepito dalla Corte bresciana, secondo cui la convivenza more uxorio del coniuge titolare di assegno divorzile farebbe venir meno il diritto all'assegno, non avrebbe fondamento normativo e contrasterebbe con i principi fissati da [Cass., Sez. Un., 18287 del 2018](#).

Il motivo va disatteso.

5.1.1. - Si tratta di questione medio tempore esaminata dalle Sezioni Unite ([Cass., Sez. Un., 5 novembre 2021, n. 32198](#)), le quali hanno affermato che:

-) l'instaurazione da parte dell'ex coniuge di una stabile convivenza di fatto, giudizialmente accertata, incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione, nonché sulla quantificazione del suo ammontare, in virtù del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano, ma non determina, necessariamente, la perdita automatica ed integrale del diritto all'assegno, in relazione alla sua componente compensativa;

-) in tema di assegno divorzile in favore dell'ex coniuge, qualora sia instaurata una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l'ex coniuge economicamente più debole questi, se privo anche nell'attualità di mezzi adeguati e impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, conserva il diritto al riconoscimento dell'assegno di divorzio, in funzione esclusivamente compensativa; a tal fine il richiedente dovrà fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare, della eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio, dell'apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge. L'assegno, su accordo delle parti, può anche essere temporaneo.

Rimane dunque confermato che l'instaurazione da parte dell'ex coniuge di una stabile convivenza more uxorio fa venir meno il diritto all'assegno, salvo che per la sua eventuale componente compensativa.

5.1.2. - E' allora risolutivo osservare che, nel caso di specie, non è neppure circostanziatamente dedotta, in ricorso, la spettanza dell'assegno sotto tale profilo compensativo, al di fuori di un riferimento del tutto generico, a pagina 8, ad una non meglio precisata "sperequazione notevole tra i redditi delle parti che è il prodotto delle decisioni assunte dai coniugi durante il matrimonio... Questi fatti, uniti alla durata ultraventennale del matrimonio, all'età della moglie ((OMISSIS)), alle condizioni di salute della moglie con certificazione del (OMISSIS) fanno ritenere del tutto congrua la determinazione di un assegno di importo di Euro 1500 mensili", affermazione, quella che precede, che non consente in alcun modo di identificare, neppure sul piano della semplice allegazione, l'ipotetica consistenza di un contributo offerto alla comunione familiare, della eventuale rinuncia concordata ad occasioni

lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio, dell'apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge.

Anche nella memoria illustrativa - dalla quale si può trarre argomento, tenuto conto che [Cass., Sez. Un., 5 novembre 2021, n. 32198](#), è successiva al ricorso - la ricorrente non indica elementi tali da comportare, almeno in astratto, il riconoscimento all'assegno nella sua funzione compensativa.

Per il che vanno recepite le indicazioni provenienti da [Cass., Sez. Un., 11 luglio 2018, n. 18287](#), e cioè occorre che: i) a seguito del divorzio, si sia determinata tra gli ex coniugi una "rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale", con la conseguenza che, se non v'è disparità, o se la disparità non è rilevante, non v'è assegno; ii) che, in presenza di simile disparità, detto squilibrio sia "da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari", e cioè che gli allora coniugi abbiano, di comune accordo, convenuto che uno di essi sacrificasse le proprie realistiche prospettive professionali-reddituali - escluso in proposito qualunque automatismo presuntivo correlato al fatto in sé considerato che uno dei coniugi si sia in prevalenza occupato della famiglia - agli impegni casalinghi, senza che possano invece rilevare squilibri economico-patrimoniali, pur sopravvenuti al matrimonio, che abbiano altra fonte, qual è, tra le altre, la maggiore attitudine dell'uno a produrre ricchezza; iii) che, tenuto conto delle circostanze del caso, e comunque della durata del matrimonio e dell'età del richiedente, ove il contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole abbia inciso sulla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi, si debba infine procedere al necessario riequilibrio mediante il riconoscimento dell'assegno in misura adeguata.

5.2. - Il terzo ed il quarto mezzo, che per il loro collegamento possono essere simultaneamente esaminati, sono inammissibili.

Quanto alla violazione del precetto di cui all'[art. 2697 c.c.](#), è agevole rammentare che essa si configura soltanto nell'ipotesi che il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma, non anche quando, a seguito di una valutazione delle acquisizioni istruttorie, asseritamente incongrua, il giudice abbia errato nel ritenere che la parte onerata abbia assolto tale onere, poichè in questo caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'[art. 360 c.p.c.](#), n. 5 ([Cass. 17 giugno 2013, n. 15107](#); [Cass. 5 settembre 2006, n. 19064](#); [Cass. 14 febbraio 2000, n. 2155](#); [Cass. 2 dicembre 1993, n. 11949](#)).

Quanto alla violazione delle disposizioni in tema di presunzioni è altrettanto agevole ricordare che, in tema di prova presuntiva, è incensurabile in sede di legittimità l'apprezzamento del giudice del merito circa la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, rimanendo il sindacato del giudice di legittimità circoscritto alla verifica della tenuta della relativa motivazione, nei limiti segnati dall'[art. 360 c.p.c.](#), comma 1, n. 5 ([Cass. 17 gennaio 2019, n. 1234](#)).

Dopodichè non resta che evidenziare come la Corte d'appello abbia con una motivazione senz'altro eccedente la soglia del "minimo costituzionale", considerato le testimonianze delle due figlie degli ex coniugi F.M.- S.M., di una sorella del C. e di un'amica di quest'ultimo, nonchè due relazioni investigative, traendone il convincimento, correttamente fondato su una valutazione complessiva e non atomistica degli elementi disponibili, valutazione come tale insindacabile in questa sede, che tra la S.M. e il C. si è consolidata una relazione stabile e duratura, da cui è scaturita una convivenza "quantomeno da quando entrambe le figlie di S.M. sono uscite da casa", relazione confermata dal comportamento della sorella del C., la quale "si comporta con S.M. come un affine".

6. - Spese compensate, tenuto conto che la decisione è stata orientata dalla citata decisione delle Sezioni Unite sopravvenuta al ricorso. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. Oscuramento dati.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e compensa le spese, dando atto, ai sensi del [D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13](#), comma 1 quater, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Oscuramento dati.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 12 aprile 2022.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2022